



Proposta n. 263 / 2026

PUNTO 3 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 17/03/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 165 / DGR del 17/03/2026

OGGETTO:

Disciplina per l'accesso al contributo a favore delle farmacie rurali. L.R. n. 7/2016, art. 22. DGR n. 375/2017.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
	Stefania Zattarin	Presente
Segretario verbalizzante		

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GINO GEROSA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Disciplina per l'accesso al contributo a favore delle farmacie rurali. L.R. n. 7/2016, art. 22. DGR n. 375/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, si provvede a revisionare la disciplina di cui alla DGR n. 375 del 28 marzo 2017 recante i criteri, le modalità e i termini per l'accesso al contributo ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 a favore delle farmacie rurali. Ciò, al fine di allineare detta disciplina, nel rispetto della citata norma di legge regionale, alle indicazioni introdotte dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale regolante i rapporti con le farmacie pubbliche e private relativamente alle farmacie rurali disagiate e alle farmacie a basso fatturato IVA e ad uniformare le procedure d'accesso alle agevolazioni previste a favore delle farmacie di comunità.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, al fine di agevolare la capillarità dell'assistenza farmaceutica territoriale, specie nelle zone particolarmente disagiate del territorio regionale dove la farmacia di comunità rappresenta il primo presidio sanitario di prossimità, già nel 2014 era intervenuta in sede di approvazione della Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria per l'anno 2014) prevedendo all'art. 22 degli interventi a favore delle farmacie rurali sussidiate.

Detta norma in seguito, al fine di preservare in maniera ancora più incisiva la capillarità dell'assistenza farmaceutica alla luce anche delle nuove disposizioni statali nel frattempo intervenute in materia di "Farmacia dei Servizi", è stata novellata dall'art. 22 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità 2016). Con tale ultima norma, infatti, si è provveduto ad incrementare le risorse finanziarie (euro 400.000,00 in luogo di euro 300.000,00), ad estendere il beneficio a tutte le farmacie rurali - non più quindi alle sole farmacie rurali sussidiate - ed infine ad introdurre il criterio del fatturato annuo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito fatturato IVA), maggiormente indicativo di situazioni di evidente sofferenza, in luogo del fatturato SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

La Giunta regionale, di conseguenza, con Deliberazione n. 375 del 28 marzo 2017 ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 7/2016, a ridefinire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze da parte dei titolari di farmacia interessati e a rideterminare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo di legge, in euro 500.000,00 il limite massimo di fatturato IVA.

Tuttavia, si ritiene opportuno, fermo restando il predetto limite massimo di fatturato, allineare tale ultima disciplina regionale alle indicazioni introdotte dal recente Accordo Collettivo Nazionale regolante i rapporti con le farmacie pubbliche e private (di seguito ACN) di cui all'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 marzo 2025 - Rep. Atti n. 35/CSR (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2025 - Suppl. Ordinario n. 7), sottoscritto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riguardo al fatturato annuo complessivo ai fini IVA; parametro, quest'ultimo, di riferimento per il riconoscimento del contributo regionale ai sensi del comma 2 del succitato art. 22 della L.R. n. 7/2016.

Si richiamano, in particolare, gli artt. 17 "Indennità di residenza per le farmacie" e 23 "Fondo di solidarietà per le farmacie a basso fatturato" che, in relazione al criterio del fatturato IVA realizzato dalla singola farmacia, fanno riferimento, diversamente da quanto stabilito dalla succitata DGR n. 375/2017, al fatturato maturato nell'anno d'imposta precedente a quello di presentazione delle relative istanze. Tale circostanza impone, peraltro, di individuare la data del 31 maggio di ogni anno quale termine ultimo per l'inoltro delle



istanze in luogo dell'attuale scadenza del 31 marzo, in quanto non coerente con il termine previsto per la presentazione delle Dichiarazioni IVA.

Inoltre, con la nuova disciplina di cui si propone l'approvazione, si intende, da una parte, uniformare le procedure per l'accesso alle agevolazioni, ivi incluse quelle previste dall'ACN in un'ottica di semplificazione e dall'altra assicurare, fatte salve le attuali modalità di calcolo e attribuzione dei contributi, l'utilizzo dell'intero finanziamento disponibile per tale finalità. Ciò, sempre nella prospettiva di preservare un'adeguata assistenza territoriale nelle aree maggiormente disagiate attraverso la rete capillare delle farmacie di comunità, quali presidi sanitari di prossimità, come definite dal Decreto del Ministro della salute n. 77 del 23 maggio 2022.

Tutto ciò premesso si propone, pertanto, di rivedere le modalità definite con la DGR n. 375/2017 e di approvare una nuova procedura di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante, ai sensi dell'art. 22, comma 3 della L.R. n. 7/2016, i nuovi criteri, modalità e termini per le richieste di contributo da parte delle farmacie rurali, comprensivo del Modulo di domanda.

La competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 7/2016, ha preventivamente trasmesso la proposta della nuova procedura tramite comunicazione del 5 febbraio 2026 alle Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate che non hanno a riguardo sollevato obiezioni.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, si dà atto, a conferma di quanto già stabilito con DGR n. 375/2017, che i contributi oggetto del presente provvedimento fanno riferimento alla linea di spesa GSA denominata "*Azioni regionali a favore delle farmacie rurali - trasferimenti correnti (art. 22, l.r. 23/02/2016, n.7)*" afferente al capitolo del bilancio regionale n. 102645, per la quale la DGR n. 1078 del 15 settembre 2025 prevede un finanziamento di euro 400.000,00 per l'esercizio 2026.

Si propone, inoltre, di incaricare:

- le Aziende ULSS di dare applicazione, per quanto di competenza, alla nuova disciplina regionale;
- il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi incluse l'adozione del provvedimento di definizione del riparto dei fondi sulla base degli esiti prodotti dalle Aziende ULSS a conclusione dell'istruttoria delle domande acquisite agli atti, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria, e l'eventuale modifica/integrazione non sostanziale dello stesso **Allegato A**, qualora si rendesse necessario nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "*Legge di stabilità regionale 2016*";

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*" e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 375 del 28 marzo 2017 "*Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste -art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014*";



VISTA la DGR n. 1078 del 15 settembre 2025 “Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2026 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 4”;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. del 6 marzo 2025 (G.U. n. 65 del 19.3.2025);

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'esigenza di revisionare la disciplina di cui alla DGR n. 375 del 28 marzo 2017 recante i criteri, le modalità e i termini per l'accesso al contributo ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 a favore delle farmacie rurali, al fine di rendere la stessa, nel rispetto della medesima norma di legge regionale, coerente con le indicazioni introdotte dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, entrato in vigore il 6 marzo 2025 e ad uniformare le procedure d'accesso alle agevolazioni previste a favore delle farmacie di comunità;
3. di approvare la nuova disciplina di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante i nuovi criteri, modalità e termini per l'accesso al contributo ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 a favore delle farmacie rurali che sostituisce integralmente la DGR n. 375 del 28 marzo 2017;
4. di incaricare le Aziende ULSS dell'applicazione, per quanto di competenza, della nuova disciplina di cui al punto 3;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto, ivi incluse l'adozione del provvedimento di definizione del riparto dei fondi sulla base degli esiti istruttori prodotti dalle Aziende ULSS, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria, e l'eventuale modifica/integrazione non sostanziale dello stesso **Allegato A**, qualora si rendesse necessario nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -



**Nuovi criteri, modalità, termini per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi ex art. 22, L.R. n. 7/2016 da parte di farmacie rurali****1. Fatturato annuo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**

1.1 il fatturato annuo realizzato, valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito "fatturato"), non deve essere superiore a euro 500.000,00;

1.2 il fatturato di cui al punto 1.1 di riferimento è il fatturato della farmacia indicato nella Dichiarazione IVA effettuata nell'anno stesso di presentazione della domanda e riferita pertanto all'anno di imposta precedente;

1.3 in caso di farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico, i relativi volumi d'affari concorrono alla formazione del fatturato di cui al punto 1.1;

1.4 in caso di farmacia di nuova apertura o di trasferimento di titolarità nel corso dell'anno d'imposta preso a riferimento per la determinazione del fatturato di cui al punto 1.1, l'importo da corrispondere, se dovuto, è calcolato riparametrando il fatturato stesso su 365 giorni;

1.5 in tutti i casi in cui il Quadro VE della Dichiarazione IVA si riferisca anche ad altre attività oltre alla farmacia per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il richiedente dovrà dichiarare il volume d'affari specificamente ed esclusivamente imputabile alla farmacia rurale per cui presenta domanda e allegare alla domanda stessa la documentazione necessaria a dimostrare contabilmente tale volume d'affari.

2. Ruralità

2.1 la farmacia deve risultare classificata "rurale" al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

3. Modalità di erogazione del contributo:

3.1 la somma annua stanziata va ripartita tra le farmacie in possesso dei requisiti, che hanno inoltrato domanda entro il termine di cui al punto 4.

Gli importi sono calcolati come segue, tenuto conto delle fasce di fatturato sotto riportate e relativi coefficienti:

- fatturato fino a euro 200.000,00: coefficiente 2
- fatturato da euro 200.001,00 a 300.000,00: coefficiente 1,5
- fatturato da euro 300.001,00 a 500.000,00: coefficiente 1

- a. individuazione di un valore "x" dato dal rapporto tra la sommatoria di tutti i fatturati dichiarati e il fatturato dichiarato dalla singola farmacia;
- b. il valore "x" così determinato viene moltiplicato per il coefficiente relativo alla fascia di fatturato corrispondente, determinando così un nuovo valore "y";
- c. calcolo della percentuale inversa di incidenza "z" data dal rapporto tra singolo valore "y" e la sommatoria di tutti i valori "y" ($\times 100$);
- d. determinazione del contributo dato dall'applicazione della percentuale "z" sullo stanziamento annuo complessivo;

3.2 tetto massimo di contributo per singola farmacia avente diritto: euro 15.000,00;



09a27ee1



3.3 qualora, in sede di riparto della somma annua stanziata dovesse residuare una quota, la stessa verrà ripartita indistintamente tra tutte le farmacie ammesse al contributo, secondo le medesime modalità di cui al punto 3.1

3.4 in caso di trasferimento di titolarità nel corso dell'anno di presentazione della domanda, indipendentemente dalla ditta/società che ha inoltrato la domanda stessa nei termini previsti, l'intero contributo spetta alla ditta/società titolare della farmacia al momento dell'effettivo pagamento del contributo;

4. Modalità presentazione domande

4.1 le farmacie aventi i requisiti di cui ai punti 1.1 e 2.1 possono presentare all'Azienda ULSS di riferimento territoriale domanda, utilizzando il Modulo 1 in calce al presente documento **entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno** -fa fede la data di invio della PEC (il modulo di domanda sarà reperibile in formato word per la compilazione nella pagina dedicata del Portale della salute regionale);

4.2 la domanda deve essere sottoscritta dal titolare tramite firma digitale o firma olografa per esteso (in tale ultimo caso deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità);

4.3 le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Azienda ULSS di riferimento (all'attenzione del Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale).

Al fine di dare, nell'interesse generale, immediata evidenza alla domanda, si invita a riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “Domanda intervento farmacie rurali -L.R. 7/2016- ANNO XX”;

4.4 qualora le domande afferiscano alle fattispecie di cui al punto 1.5, le stesse devono essere corredate della relativa documentazione contabile;

4.5 fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare la documentazione di cui al punto 4.4 qualora ricorra l'ipotesi e fatto salvo l'obbligo della verifica d'ufficio ai sensi della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, il richiedente può comunque allegare alla domanda, a mero titolo collaborativo, copia del “Quadro VE” della Dichiarazione IVA;

4.6 qualora ricorra la fattispecie di cui al punto 1.5, i titolari di più farmacie aventi i requisiti per accedere al contributo devono presentare una domanda per ogni farmacia. Non sono pertanto ammesse domande cumulative per più farmacie.

4.7 **sono irricevibili le domande**: pervenute dopo il succitato termine del 31 maggio e/o inviate con modalità diversa dalla PEC e/o prive della documentazione contabile laddove prevista e/o non complete della copia del documento di identità in corso di validità se prevista.

4.8 **sono inammissibili le domande**: riportanti, o comunque accertato, fatto salvo quanto riportato al punto 6.1, un fatturato IVA in difformità al punto 1.1 e/o prive del requisito della ruralità al 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

4.9 della irricevibilità/inammissibilità, l'Azienda ULSS darà comunicazione al titolare tramite PEC all'indirizzo dallo stesso espressamente indicato nella domanda;

4.10 l'Azienda ULSS non è responsabile per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei propri riferimenti, né per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.



09a27ee1



5. Istruttoria delle domande

5.1 le Aziende ULSS, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande (31.5 di ogni anno)

- curano l'istruttoria delle domande pervenute ed effettuano, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
- comunicano il mancato accoglimento della domanda alle farmacie interessate (v. 4.9);
- trasmettono formalmente tramite PEC alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici entro e non oltre il **30 settembre** di ogni anno gli esiti delle istruttorie secondo le modalità che verranno definite dalla Direzione stessa.

6. Controlli

6.1 in qualsiasi momento, precedente o successivo all'erogazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, rilevata dall'Azienda ULSS a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, lo stesso decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



09a27ee1



Modulo 1

FACSIMILE DI DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO EX ART. 22, L.R. N. 7/2016
ANNO XX

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Applicare
MARCA DA BOLLO
(€16,00) secondo le vigenti disposizioni in materiaAll'Azienda ULSS n. _____
C.A. Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale

PEC _____

Oggetto: Richiesta accesso al contributo regionale ex art. 22, L.R. n. 7/2016 - ANNO ____

Il/la sottoscritto/a
nato/a a.....
il.....
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società.....
con sede legale in (indicare l'indirizzo completo).....
CF/Partita IVA
Telefono..... cell.....
e-mail..... indirizzo PEC al quale inviare ogni
comunicazione inerente la presente domanda

VISTA la DGR n. XX

CHIEDE

con riferimento alla farmacia “_____” (indicare la
denominazione della farmacia), codice _____ ubicata in Via
_____ n. _____ CAP _____
Comune di _____ Fraz. _____
Prov. _____ Azienda ULSS n. _____

di accedere per l'anno _____ al contributo regionale ex art. 22, L.R. n. 7/2016



09a27ee1



DICHARA

a tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli artt. 75-76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti

con riferimento alla farmacia per la quale si chiede il contributo regionale ex art. 22, L.R. n. 7/2016

→ di essere titolare dal _____ giusta autorizzazione dell'Azienda ULSS del _____, n. _____

→ il fatturato annuo complessivo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto indicato nella Dichiarazione IVA _____ (indicare l'anno di presentazione della dichiarazione coincidente con l'anno di presentazione della domanda di contributo), riferita all'anno di imposta _____, ammonta a euro (in cifre) _____ (in lettere _____); Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di _____

oppure - in caso di Dichiarazioni IVA riguardanti altre attività oltre alla farmacia o di titolarità di più farmacie pubbliche e private

→ come da documentazione probatoria prodotta, il volume d'affari riferito all'anno di imposta _____ ammonta euro (in cifre) _____ (in lettere _____)

oppure - in caso di farmacie pubbliche, qualora il volume d'affari dichiarato all'Agenzia delle Entrate riguardi anche altre attività oltre a quella di farmacia oggetto della presente domanda

→ come da documentazione probatoria prodotta, il volume d'affari riferito all'anno di imposta _____ ammonta a euro (in cifre) _____ (in lettere _____)

DICHARA altresì

■ Imposta di bollo dovuta:

- di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00: a comprova, indica i seguenti dati della marca da bollo utilizzata:
 - data e ora di emissione _____
 - identificativo n. _____
- di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa
- di conservare l'originale della domanda per eventuali controlli.

In alternativa

■ Imposta di bollo non dovuta:

- di essere soggetto esentato dall'apposizione della marca da bollo per il seguente motivo:



Il/La sottoscritto/a allega copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di firma olografa – la mancata allegazione se dovuta comporta l'irricevibilità della domanda).

Allegati (indicare eventuali documenti allegati)

Data/...../.....

Firma

(per esteso, leggibile – o firma digitale)



09a27ee1

